



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

TEL. +39 0923 946388 – 946471 / FAX +39 0923 941020

E-mail: urp.cpmazara@mit.gov.it

SEZIONE TECNICA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA N° 2 /2013

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

VISTI:

- Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Il D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Il D.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 rubricato “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998 n. 485”;
- Il “Codice di buone pratiche dell’ILO sulla salute e sicurezza nei porti”, con particolare riferimento al punto 3.1.3. relativo all’illuminazione portuale;
- Il Codice Internazionale per la “Security” delle navi e delle installazioni portuali (I.S.P.S. CODE);
- La legge 28.01.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare: l’articolo 5 commi 7 e 8, che attribuiscono agli Enti Regione funzioni amministrative e competenze concernenti le opere marittime e la realizzazione e manutenzione di infrastrutture nei porti appartenenti alla categoria II classe III; l’articolo 14 comma 1 che mantiene in capo alle Autorità marittime le funzioni di polizia e di sicurezza già previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali;
- Il D.P.R.S. 1 giugno 2004 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 25 giugno 2004 di “Classificazione dei porti di categoria II, classe III ricadenti nell’ambito del territorio della Regione siciliana”, tra i quali è annoverato quello di Mazara del Vallo con destinazione commerciale, industriale, petrolifera, servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto;
- La circolare prot. n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui viene ribadita la competenza statale in materia di sicurezza portuale anche nei porti regionali ed interregionali;
- Il dispaccio prot. n. 82/081217 in data 26 novembre 2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 2^a (Affari Giuridici) in materia di sicurezza portuale, che prescrive l’esercizio di una generale e costante attività di vigilanza da parte delle Autorità marittime periferiche sia

- sugli Enti pubblici chiamati alla gestione e manutenzione portuale, sia sui concessionari e sulle aziende private a qualsiasi titolo operanti in porto;
- Le circolari n. 5052 del 21 gennaio 2009, n. 16281 del 4 marzo 2010 e n. 43097 del 18 giugno 2010, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 9° Demanio Marittimo, con cui si chiede alle Autorita' Marittime dei porti isolani – nell'ambito delle loro generali attribuzioni in tema di vigilanza, di polizia e di sicurezza - di “segnalare e render nota la presenza in aree demaniali marittime di pericoli esistenti per la pubblica incolumità, con apposite ordinanze che impediscano l'accesso nelle zone demaniali che presentino situazioni di dissesto o di rischio anche solo potenziale”, nonché si evidenzia la necessita' di segnalare all'Amministrazione Regionale stessa e, in particolare, all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità “tutte le situazioni di degrado o dissesto o che in ogni caso costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità”;
 - Il Piano regolatore del Porto di Mazara del Vallo, approvato con Decr. Ass. Reg. Territorio e Ambiente n. 1904/91 in data 30 novembre 1991;
 - Il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della strada) con particolare riferimento alle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada, nonché la propria Ordinanza n. 13/2004 datata 1 luglio 2004 disciplinante l'accesso, la sosta e la circolazione di veicoli e pedoni nell'ambito portuale di Mazara del Vallo quale “zona a traffico limitato”;
 - I ricorrenti e continuativi black-out occorsi in ambito portuale negli ultimi anni e sino alla data odierna, con conseguenti interruzioni improvvise dell'illuminazione pubblica portuale, protrattesi anche per lunghi periodi nelle more degli interventi di ripristino di volta in volta eseguiti dai competenti Organi regionali;
 - Le proprie Ordinanze n. 05/2009 in data 14 gennaio 2009, n. 03/2011 in data 1 febbraio 2011 e n. 04/2011 in data 04 febbraio 2011, con cui sono state emanate peculiari disposizioni inibitorie/limitative delle attività portuali/marittime nelle ore notturne, in ragione dello stato di pericolosità determinato dal mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica portuale;
 - I rapporti di servizio del personale militare dipendente, quotidianamente comandato a svolgere predeterminati regolari servizi di ronda portuale nel corso delle ore notturne e le relative segnalazioni di : a) caduta accidentale di veicoli in mare, senza danni a persone; b) lieve collisione di unità da pesca nel corso di operazione di manovra in porto, senza danni a membri dell'equipaggio;
 - La copiosa corrispondenza originata dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nel corso degli anni dal 2008 alla data odierna, con cui sono stati richiesti e continuativamente sollecitati al competente Dipartimento Lavori Pubblici –Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali dell'Assessorato Lavori Pubblici (ora Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità) della Regione Sicilia i necessari interventi d'urgenza per ripristinare la funzionalità dell'impianto d'illuminazione pubblica del Porto di Mazara del Vallo (da ultimo, i fogli prot. n. 7761 del 16.04.2012; prot. n. 12553 del 18.06.2012; prot. n. 15951 del 01/08/2012; s.n. del 09/08/2012; prot. n. 17314 del 22/08/2012; prot. n. 22139 del 29/10/2012; prot. 22907 del 08/11/2012; prot. n. 23573 del 19.11.2012; prot. n. 23750 del 20/11/2012; prot. n. 757 del 11/01/2013; prot. n. 1744 del 24/01/2013; prot. n. 2381 del 01/02/2013);

CONSIDERATO:

- che gli interventi eseguiti dai competenti Organi regionali e finalizzati al ripristino dell'efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica portuale, hanno ad oggi sortito esiti parziali e comunque provvisori, atteso che dopo limitati periodi di funzionamento le segnalate avarie si ripresentano determinando una situazione di completo black-out nel c.d. "Porto Nuovo" di Mazara del Vallo;
- che nelle ore notturne, l'assenza della pubblica illuminazione portuale determina seri pericoli per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali, dei lavori a bordo e dei movimenti delle navi in prossimità delle banchine, comportando altresì un concreto rischio del verificarsi/ripetersi di incidenti per gli autoveicoli che circolano in ambito portuale, con conseguenti rischi di cadute in mare, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse;
- che il piano regolatore del porto è rimasto inattuato nella parte in cui è prevista la realizzazione di una recinzione delimitante l'accesso alle banchine e che pertanto l'entrata in area portuale è, di fatto, aperta al pubblico

RITENUTO: necessario garantire la sicurezza dell'approdo e della navigazione portuale nonché quella delle operazioni portuali e tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità di persone e cose, prevenendo potenziali pericoli per gli operatori e fruitori del porto autorizzati, per le unità ormeggiate e in transito, e per gli automezzi;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62,63, 68, 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione area demaniale Porto Nuovo in caso di mancanza dell'illuminazione pubblica)

- Nelle ricorrenti situazioni di completo black-out e fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione del "Porto Nuovo" di Mazara del Vallo, in ore serali/notturne (dal tramonto all'alba) non potranno essere svolte operazioni portuali (caricazione/scaricazione, trasbordo e movimentazione in genere delle merci, imbarco/sbarco di derrate alimentari, del pescato e di attrezzi da pesca e da lavoro), né autorizzati movimenti di navi in porto (ingresso, uscita, ormeggi, disormeggi, ecc...) da/per le banchine del "Porto Nuovo" o lavori di qualsiasi tipo a bordo delle navi ivi ormeggiate.
- Sarà altresì vietato, in tutto l'ambito portuale non servito dalla pubblica illuminazione, l'accesso, il transito, la sosta/fermata di qualsiasi veicolo, unitamente allo svolgimento di qualsivoglia attività connessa con il porto, salvo espressa e specifica autorizzazione di questa Autorità Marittima nei casi di emergenza/forza maggiore dettata dalla necessità di salvaguardare beni e persone in pericolo.
- Dai divieti di cui al punto b) sono esclusi i veicoli di servizio condotti da personale appartenente a Organi di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e Pubblico Soccorso.

Articolo 2 (Prescrizioni)

Il Comune di Mazara del Vallo, allo scopo di garantire efficace attuazione delle suddette disposizioni, provveda al posizionamento di idonee barriere/transennamenti mobili, apponendo in loco la segnaletica monitoria e di sicurezza prescritta dal vigente Codice della Strada;

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

Sono abrogate le Ordinanze citate nelle premesse e qualsivoglia altro provvedimento contrastante con il presente.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza portuale e della pubblica incolumità.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione;
- dai pertinenti articoli del vigente Codice della Strada, ove applicabile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione, altresì, assicurata mediante:

- a) Trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) Inserimento nel sito Web istituzionale di questo Comando: www.mazaradelvallo.guardiacostiera.it alla voce "Ordinanze";
- d) Invio a concessionari demaniali di opere e impianti portuali, società armatrici e cooperative di pesca, circoli nautici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.-

Mazara del Vallo, li 8 febbraio 2013

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Davide ACCETTA

